



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026 il giorno 10 del mese di aprile, alle ore 09.00, presso la sede legale dell'Associazione "NACLIPS – Napoli Cultura e Lingua Italiana per Stranieri A.P.S." sita in Napoli (NA) al Corso Umberto I n. 293, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto del raggiungimento del numero minimo di 7 soci persone fisiche e sanatoria della carenza originaria del requisito numerico per l'Associazione di Promozione Sociale;
2. Modifiche vigente statuto al fine di adeguare lo stesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, in ottemperanza a quanto richiesto dal RUNTS ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
3. Conferimento di poteri al legale rappresentante per la richiesta di iscrizione al RUNTS – sezione APS, tramite piattaforma telematica della Regione Campania, e adempimenti conseguenti (registrazione Agenzia delle Entrate, deposito atti);
4. Varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Raimondo Rita, la quale chiama a fungere da segretario il socio De Simone Mario.

Il Presidente, dopo aver accertato la regolare procedura di convocazione dell'assemblea, constatato e fatto constatare che è presente l'intera compagine sociale, nonché la presenza dell'intero organo direttivo, dichiara l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare su tutto quanto all'O.d.g.

Ronald Reagan
 Gerald R. Ford
 Richard Nixon
 Dwight D. Eisenhower
 John F. Kennedy

Il Presidente prende la parola e fa presente ai soci che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale devono essere costituite da un numero di associati almeno pari a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Come precisato dal Ministero del lavoro nella nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019, tale requisito numerico deve essere presente sin dal momento della costituzione dell'ente. Preso atto che l'Associazione è stata costituita con un numero di soci inferiore a detto minimo, per sanare tale carenza, in linea con le indicazioni fornite dalla citata nota ministeriale, occorre adottare una nuova delibera per ribadire la volontà di rivestire la qualifica di APS, espressa con il voto favorevole di un numero di associati tale da soddisfare il requisito numerico di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017.

I soci, dopo aver preso atto delle indicazioni ministeriali in materia di adeguamento del requisito numerico e della volontà dell'ente di qualificarsi come Associazione di Promozione Sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017, all'unanimità deliberano di prendere formalmente atto che, alla data odierna, l'associazione è composta da almeno 7 soci persone fisiche, come risultante dal libro soci e, pertanto, di sanare la carenza originaria del requisito numerico minimo, confermando la volontà di essere qualificati come Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore e di richiedere l'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In merito al secondo punto all'o.d.g., il Presidente comunica ai soci che in data 01/04/2026, è pervenuta una comunicazione dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in cui informa che, al fine di procedere all'iscrizione



dell'Associazione al RUNTS, occorre provvedere alla modifica dello Statuto Sociale in quanto non conforme alla normativa vigente. Pertanto, si è reso necessario indire la seguente assemblea straordinaria al fine di adeguarsi alle richieste di cui alla comunicazione del RUNTS.

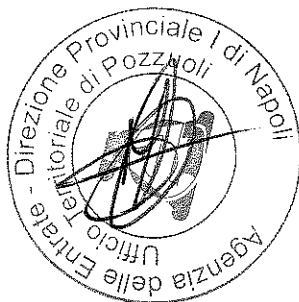
Il Presidente, a tal fine, dà lettura dello schema di nuovo statuto, predisposto in conformità al D.Lgs. 117/2017, alle disposizioni civilistiche applicabili e ai modelli ministeriali per le APS. Al termine della lettura, dopo ampia discussione, il nuovo Statuto Sociale viene approvato all'unanimità dai presenti.

I soci, preso atto della necessità di completare la procedura di iscrizione al RUNTS – sezione APS presso la Regione Campania, all'unanimità conferiscono ampio mandato al Presidente Raimondi Rita, al fine di provvedere alla registrazione del nuovo Statuto Sociale, la cui copia originale si allega al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e il successivo deposito dello stesso presso R.U.N.T.S.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente alle ore 13.00, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Il Segretario

Presidente



ATTO REGISTRATO IL 21/04/2026
SERIE 3 N. 164
Importo versato € 2001,00 in data 14/04/2026
Firma [Signature]
del Direttore Provinciale
giusta disp. di serv. n. 04/26

I SOCI:

RAIMONDO RITA [Signature]

DE SIMONE MARIO [Signature]

CALVINO GIANLUCA [Signature]

RAIMONDO GRAZIA [Signature]

RAIMONDO PAOLO

BALDAN

ANNA

PASCUCCI LEONARDO

STATUTO

“NACLIPS – Napoli Cultura e Lingua Italiana per Stranieri A.P.S.”

ART. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1. E' costituita l'Associazione senza personalità giuridica denominata

“NACLIPS – Napoli Cultura e Lingua Italiana per Stranieri A.P.S.”

In sigla “NACLIPS A.P.S.”

Di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”, con sede legale in Napoli (NA) al Corso Umberto I n. 293.

2. L'acronimo “A.P.S.” integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a norma dell'art. 45 D.Lgs. 117/2017.

ART. 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'organizzazione di attività di interesse generale ai sensi della normativa sul terzo settore d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività



culturali di interesse sociale con finalità educativa; g) formazione universitaria e post-universitaria; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed ente non commerciale del Terzo Settore.

2.2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.3 L'Associazione ha come scopo istituzionale e attività di interesse generale:

- l'attività di istruzione, anche in ambiente scolastico, e di formazione extra-scolastica della persona, della lingua e cultura italiana per stranieri, ed in genere nell'ambito di discipline linguistiche, anche nell'ottica della formazione continua;
- l'organizzazione di corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per stranieri, nonché corsi di lingue diverse per cittadini italiani e non;
- l'organizzazione di corsi di formazione professionale ed in particolare di formazione del personale docente e non, nei seguenti ambiti:
- **AMBITI TRASVERSALI:** Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti;
 - **AMBITI SPECIFICI** Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
- l'organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale;
- l'organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione, e percorsi didattico-culturali in Italia ed all'estero in favore di scolaresche, gruppi, altre associazioni;



- l'organizzazione e la gestione di attività scolastiche ed extrascolastiche, seminari, percorsi informativi e formativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post scuola;
- l'organizzazione e realizzazione di programmi di accompagnamento e animazione ludica e culturale per gruppi nell'ambito di soggiorni in Italia e all'estero con particolare riguardo alla promozione di programmi di turismo culturale, artistico, museale;
- la creazione, la edizione e la distribuzione di materiali didattici a stampa e/o in formato elettronico;
- la promozione e la creazione di 'gruppi d'acquisto', per l'acquisto collettivo di beni strumentali, libri, e di altri materiali o servizi suscettibili di uso didattico;
- l'istituzione e la gestione di scuole e corsi per l'insegnamento teorico-pratico, a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione, di recupero e addottrinamento scientifico, ciò anche per conto di enti ed istituzioni pubbliche e private, anche mediante stipula di specifiche convenzioni;
- la predisposizione e realizzazione di un centro di documentazione e comunicazione multimediale utilizzabile da quanti siano interessati a svolgere attività di studio e ricerca negli ambiti degli interessi dell'Associazione;
- lo sviluppo delle proprie attività socio-culturali e didattiche anche attraverso forme consortili ed associative con altre organizzazioni pubbliche o private;
- la predisposizione di proposte per un'adeguata e concertata programmazione di attività socio culturali sul territorio agli enti pubblici quali Amministrazioni Comunali,

Provinciali, Regionali, Provveditorati agli Studi, istituti scolastici, università pubbliche e private, enti ministeriali competenti a valorizzare e sostenere le attività istituzionali dell'Associazione;

- l'organizzazione e la gestione di servizi socio culturali, assistenziali, di sostegno psico-pedagogico rivolti a soggetti sociali appartenenti alle fasce di marginalizzazione, a stranieri, o a soggetti in stato di disagio psico-fisico, anche attraverso la costituzione di laboratori e centro speciali, ed in collaborazione con esperti del settore;

- la realizzazione e la documentazione della propria attività istituzionale anche attraverso l'interscambio di informazioni e di programmi culturali e didattici con altre istituzioni nazionali ed internazionali, ovvero aderendo ad altre organizzazioni referenti.

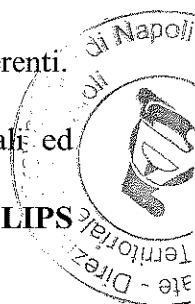
- La ricezione di contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, offrendo assistenza e collaborazione nei settori di attività del "NACLIPS

- **Napoli Cultura e Lingua Italiana per Stranieri A.P.S."**.

- La costituzione di un fondo speciale di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee di soggetti terzi pubblici o privati ovvero autofinanziato da eventuali proventi delle attività istituzionali del **"NACLIPS - Napoli Cultura e Lingua Italiana per Stranieri A.P.S."**.

- L'istituzione di albi onorifici ed encomiare e la premiazione di soggetti che si siano distinti nella realizzazione degli scopi dell'Associazione ovvero per meriti socio-culturali legati al settore di attività.

- Il rilascio di tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari.



2.4 L'Ente associativo "NACLIPS – Napoli Cultura e Lingua Italiana per Stranieri A.P.S." potrà aderire ad enti associativi aggregati, federazioni e confederazioni nazionali ed estere.

2.5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzione con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.6 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del Codice del terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.7 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2.8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione nei limiti di quanto

disposto dall'art. 79 commi 2-2bis D.Lgs. 117/2017. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari ad Euro 15.000,00) dal comma 4 del suddetto articolo e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) Quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci e dagli iscritti tesserati;
- b) Contributi e liberalità dei soci degli iscritti tesserati e di enti privati o pubblici;
- c) Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni, soci ed iscritti tesserati;
- d) Proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dall'art. 79 D.Lgs. 117/2017.

3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

5. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di iscrizione da versarsi da parte dei soci e degli iscritti tesserati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.



ART. 4 - SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, fin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo dei soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro soci a cura del Consiglio Direttivo.

4.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4.4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione

del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4.5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4.6 Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

4.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4.8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

4.9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea ed adempiono ai propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5.3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30/01 di ogni anno.

5.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 6 – ISCRITTI TESSERATI - ASSOCIATI

Iscritti tesserati

6.1 Gli iscritti tesserati sono coloro che aderiscono all'associazione e che usufruiscono di tutte le attività e i servizi offerti dal sodalizio, a fronte del versamento di una quota annuale, in misura ridotta rispetto alla quota versata dai soci, e di eventuali corrispettivi

specifici per talune attività o eventi, senza che possano considerarsi attività commerciali, così come confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19/02/2026. A costoro non è attribuibile alcun diritto di voto in assemblea, considerando la natura del rapporto con il sodalizio sporadica ed occasionale.

Associati

6.2 Gli associati sono soggetti iscritti ad altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale, nazionale o internazionale, che partecipano alle iniziative del "NACLIPS – Napoli Cultura e Lingua Italiana per Stranieri A.P.S." in modo sporadico ed occasionale, ai quali non è riconosciuto alcun diritto di voto. Anche in tale caso, i corrispettivi specifici versati dagli associati per partecipare ad attività ed iniziative del sodalizio ospitante, non sono riconducibili ad attività commerciali, così come previsto dall'art. 85 D.Lgs. 117/2017 e chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19/02/2026

ART. 7 - VOLONTARI - SOSTENITORI - LAVORATORI

Volontari

7.1 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle

condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di Euro 10,00 giornalieri ed Euro 150,00 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

7.2 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

7.3 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

8.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

8.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sono elettive.

9.2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

10.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di un suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

10.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

10.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24 comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento e di cinque soci in quelle con un numero di soci non inferiore a cinquecento.

10.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, a norma dell'art. 24 D.Lgs. 117/2017.

10.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

10.8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

10.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare il diritto dei presenti partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

10.10 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

10.11 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

10.12 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

10.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

10.14 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

10.15 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data delle riunioni, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali per atto pubblico.

10.16 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

e) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

10.17 L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

11.2 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

11.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

11.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 7 giorni dall'elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.



11.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, gli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

11.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

11.7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.9 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti di organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;



l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

11.10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 12 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

12.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) ⁵ per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

12.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro sette giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

12.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsiasi causa dovuta.

12.4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 30 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 7 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 13 - SEGRETARIO E TESORIERE

13.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

13.2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

13.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22 Feb 1962

42 Feb 24

22 Feb 92

- Anna Belton M. G. L.



a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

15.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad Euro 100.000,00, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

15.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO

16.1 L'Associazione ha durata illimitata.

16.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

16.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

16.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale affiliata all'ACSI, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

17.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi

da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 18 - NORME APPLICABILI

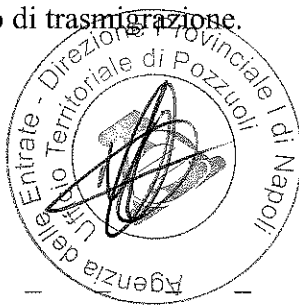
18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti del Terzo Settore, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

18.2 Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopraggiunte disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

Napoli, li 10/04/2026

Il Segretario

Presidente



ATTO REGISTRATO IL 21/04/2026

SERIE 3 N. 164

Importo versato € 200.000 in data 14/04/2026

Firma su delega
del Direttore Provinciale
giusta disp. di serv. n. 0426

Il

ISOCI:

RAIMONDO RITA

DE SIMONE MARIO

CALVINO GIANLUCA

RAIMONDO GRAZIA

RAIMONDO PAOLO

BALDAN

ANNA

PASCUCCI LEONARDO